

Trust, tassazione in entrata per tutti i tributi (ma in stand-by)

Andrea Vasapolli

Il decreto Omnibus, correttivo della delega fiscale, è intervenuto anche sulla tassazione in entrata dei trust. In particolare, l'articolo 13 del Dlgs 148/2026 ha integrato la disciplina del "prelievo all'ingresso" (contenuta nell'articolo 4-bis, comma 3, del Dlgs 346/1990) che era stata introdotta proprio nell'ambito della riforma fiscale nel 2024. Viene ora previsto espressamente che l'opzione per il regime di tassazione in entrata comporta il pagamento anticipato non solo dell'imposta di successione e donazione, ma anche delle imposte ipotecarie e catastali, per il caso in cui oggetto di istituzione in trust siano beni immobili.

Per effetto della modifica normativa – in vigore dallo scorso 12 agosto – l'esercizio dell'opzione riguarda inscindibilmente le imposte complessivamente dovute, quindi sia l'imposta sulle successioni e donazioni sia le imposte ipotecaria e catastale, nei casi in cui il trasferimento abbia a oggetto anche beni immobili.

L'opzione

Il regime opzionale della tassazione in entrata è una peculiarità dei trust, che la rende l'unico strumento con il quale è possibile scegliere il momento in cui scontare l'imposta di successione e donazione.

Tale regime, infatti, dà facoltà al disponente – o al trustee in caso di trust testamentari – di decidere se tale imposta dovrà essere assolta dai beneficiari se e quando riceveranno attribuzioni patrimoniali, oppure se corrispondere la stessa immediatamente, nel momento in cui i beni e i diritti vengono istituiti in trust, pur in assenza di un concreto arricchimento gratuito dei beneficiari.

Gli interessi perseguiti

Quella della tassazione in entrata è una disposizione che persegue il soddisfacimento di un duplice contrapposto interesse:

da un lato, l'interesse dello Stato di incassare subito l'imposta per la quale l'ordinario presupposto di debenza potrebbe realizzarsi anche moltissimi anni dopo o non realizzarsi mai;

dall'altro lato, l'interesse del contribuente di assolvere l'imposizione secondo regole conosciute, evitando così l'incertezza di future modifiche normative.

Ciò è chiarito anche nella relazione illustrativa al Dlgs 148/2026, secondo la quale la ratio sottesa al citato articolo 4-bis, comma 3, «è quella di consentire al contribuente una più certa programmazione fiscale e all'erario un incasso anticipato».

Trattandosi di una previsione normativa di interesse per lo Stato, ci si aspettava che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che – ai sensi del quarto comma dell'articolo 4-bis del Tus – deve stabilire le modalità attuative di tale disposizione sarebbe stato emanato con tempestività. Invece, a distanza di quasi due anni dall'emanazione della norma non si hanno ancora notizie del provvedimento in questione. Tale inerzia amministrativa danneggia le ragioni erariali così come i contribuenti, che in molti casi sono impossibilitati a esercitare un'opzione prevista per legge.

Pur essendo vero, come anche affermato da qualificata dottrina (D. Muritano, in Modulo24 Wealth Planning 3/2026), che quello contenuto nel richiamato quarto comma dell'articolo 4-bis del Tus è un rinvio meramente esecutivo all'atto secondario, per cui la mancanza del provvedimento direttoriale giuridicamente non impedisce l'esercizio dell'opzione per la «tassazione all'entrata», al tempo stesso non possono essere negate le difficoltà operative nelle quali è lasciato il contribuente che voglia esercitare tale opzione.

Il costo dell'impasse

A titolo esemplificativo, il provvedimento direttoriale dovrebbe chiarire, per i trust istituiti prima dell'entrata in vigore della riforma del 2024, le modalità di esercizio dell'opzione, nonché se la base imponibile è rappresentata dal valore dei beni al momento del conferimento originario (ipotesi che si ritiene quella corretta) oppure dal valore degli stessi alla data di esercizio dell'opzione.

Analogamente tale provvedimento deve chiarire le modalità di esercizio dell'opzione nel caso in cui l'imposta non sia materialmente dovuta, nell'ipotesi in cui la base imponibile sia integralmente assorbita dalle franchigie.

Le modifiche apportate dall'articolo 13 del Dlgs 148/2026 all'articolo 4-bis del Tus sottolineano ancora una volta l'interesse dello Stato a favorire l'esercizio dell'opzione per la tassazione in entrata e sono quindi un ulteriore sprone a che l'amministrazione ponga tempestivamente in essere quanto di sua competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA